

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 72/50857 /2012

OGGETTO: COMUNE DI TROFARELLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Trofarello con deliberazione del C.C. n. 54 del 28/09/2012 (Prat. n. 080/2012), trasmesso alla Provincia in data 19/10/2012 (pervenuto in data 25/10/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54 del 28/09/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento alla D.C.C. di approvazione dei Criteri per gli Insediamenti e gli Addensamenti commerciali adeguati alla D.C.R. del 29.10.99 n. 563-13414 come modificata dalla D.C.R. del 24.03.06 n. 59-10831, inserendo negli elaborati cartografici e normativi i necessari riferimenti.

In particolare, la Variante propone:

- l'inserimento delle delimitazioni commerciali storico rilevanti ("A1") e urbani minori ("A4");
- l'individuazione delle localizzazioni commerciali urbane non addensate ("L1" e "L2");
- adeguamento delle destinazioni d'uso commerciali secondo quanto previsto nei criteri;
- inserimento della normativa di riferimento in materia commerciale richiamando le disposizioni contenute nei criteri relativamente alle compatibilità, al fabbisogno di parcheggi e ai criteri insediativi delle diverse tipologie di strutture di vendita. L'aggiornamento normativo comporta lo stralcio delle prescrizioni inserite con la precedente variante n. 7;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano, verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, l'atto amministrativo di adozione riporta i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; la documentazione è completa di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Trofarello con deliberazione C.C. n. 54 del 28/09/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento al riconoscimento della Localizzazione commerciale non addensata di tipo "L2" si rammenta che sulla scorta della D.C.R. n. 563-13414/99 - come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 - prima di adeguare gli strumenti urbanistici ai criteri commerciali di cui all'art. 8 del D.lgs. 114/98 e riconoscere la Localizzazione commerciale di tipo "L2" con le procedure di approvazione previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i., occorre redigere una specifica valutazione ex-ante (art. 14, punto b) della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, oggetto di parere obbligatorio dalla Provincia di Torino), salvo che la localizzazione commerciale non ricada nei disposti di cui al comma 7 delle "Ulteriori disposizioni" della D.C.R. citata, ai quali si rimanda. Si suggerisce pertanto di valutare la procedura da seguirsi precisando in che fase autorizzativa si trova la Localizzazione prevista. Questo anche considerando che l'ambito in oggetto è collocato in prossimità del polo produttivo ove il Comune ha individuato uno *stabilimento a rischio di incidente rilevante* ai sensi del D.M. 09.05.2001, a motivo del quale è in itinere una Variante strutturale di adeguamento alla Variante "Seveso" al PTC (Documento Programmatico adottato con D.C.C. n. 14 del 02/04/2012). La presenza di tale elemento territoriale vulnerabile dovrà essere coordinata con gli studi in corso per la variante strutturale, valutando le possibili interferenze/ricadute soprattutto nel merito delle eventuali sovrapposizioni con le aree di "esclusione/osservazione" e con la rete viaria (artt. 9 e 11 delle NdA della Variante "Seveso"). Dovranno essere altresì

valutate eventuali interazioni anche con le due Localizzazioni di tipo “L1” collocate in prossimità della stazione ferroviaria; si ricorda altresì che ai sensi dell’ art. 20 delle N.d.A. della Variante “Seveso”, *“I comuni ... non possono approvare varianti al Piano regolatore in cui sia consentita la nuova localizzazione di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001, o rilasciare titoli abilitativi per nuovi insediamenti appartenenti alle suddette categorie, all’interno delle aree espressamente previste al punto 3) comma secondo dell’art.9 [aree di esclusione]. Sono fatti salvi gli interventi compresi in accordi di programma o in programmi integrati o in progetti speciali a scala intercomunale o sovracomunale redatti ai sensi della legislazione vigente, già approvati e finanziati prima dell’adozione del progetto definitivo”*.

- b) in merito all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prodotta, si suggerisce di verificare se le Localizzazioni commerciali previste coinvolgano o meno *“aree soggette ad interferenze con lo stabilimento a rischio di incidente rilevante”*, ricordando che l’allegato II della D.G.R. 09 giugno 2008 n. 12-8931 prevede che: *“sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale ...Varianti parziali...che riguardino modifiche ... che non interessino ... aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose...”*. Si consiglia inoltre di avvalersi dell’espressione del parere da parte dell’Organo Tecnico Comunale, da nominarsi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98;
- c) la *“Relazione sugli aspetti geologici”* allegata alla documentazione di Variante evidenzia, per la localizzazione di tipo “L1” individuata all’interno dell’ambito produttivo “D1” (stazione ferroviaria), una Classe di rischio idrogeologico “IIIa” ovvero: *“Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”*. Tali criticità di tipo idrogeologico venivano già evidenziate in sede Variante strutturale n. 12 in itinere (documento programmatico). Pare pertanto non congruente individuare una localizzazione in un’area dove la normativa vigente di carattere idrogeologico (fatta propria anche dallo Strumento urbanistico comunale) ne limita la sua fattibilità. Valuti l’Amministrazione comunale l’opportunità di confermare tale individuazione al permanere della classe di rischio idrogeologico “IIIa”;
- d) in merito alle destinazioni commerciali indicate sulle Norme Tecniche di Piano, si suggerisce di recepire le stesse sigle presenti nella normativa regionale;
- e) si ricorda che ai sensi della D.C.R. n. 563-13414/99 come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 i comuni devono integrare il Regolamento Edilizio e di polizia locale con specifiche disposizioni relative al decoro ed all’arredo urbano dell’addensamento commerciale urbano “A1” individuato. I comuni possono inoltre indicare i criteri progettuali e di immagine relativi agli insediamenti commerciali ubicati nelle localizzazioni “L1” e “L2”; il documento contenente i criteri commerciali approvati dovrà contenere tutte le analisi ed i rimandi previsti dalla normativa di riferimento, soprattutto nel merito degli spazi a parcheggio e del sistema del traffico urbano ed extraurbano;
- f) a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce di procedere all’approvazione definitiva della variante ad avvenuto ricevimento del parere favorevole dai preposti uffici regionali - Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale- ai

quali deve essere inviata per opportuna conoscenza (e non per l'approvazione) la deliberazione comunale di adozione dei criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale entro 30 giorni dalla sua adozione (comma 3, art. 1, Cap. 1, allegato A della D.G.R. del 01/03/2000 n. 42-29532 ed in ottemperanza dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Trofarello la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 06/12/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale